COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme relative all'ordinamento dell'Isti-	
tuto Nazionale Assistenza Dipendenti	
Enti locali (I. N. A. D. E. L.). (681) .	239
PRESIDENTE 239, 241, 242, 243, 245, 247,	248
MOLINAROLI, Relatore 240, 241, 242, 243,	244,
245, 246, 247,	248
TURCHI 240, 241, 245, 246, 247,	248
LUCIFREDI 240,	244
Tozzi Condivi 241, 245,	
LONGHENA	243
RIVA	243
Numeroso 244, 246, 247,	
QUINTIERI	244
Russo Carlo	245
	~ 10
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo di lire	
3.000.000 all'Associazione Italiana Al-	
berghi della Gioventù. (Approvato dalla	
I Commissione permanente del Senato).	
(820)	249
Presidente	249
Russo Carlo, Relatore	249
	249
Votazione segreta:	
-	
Presidente	250

La seduta comincia alle 8,36.

LUCIFREDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali (I. N. A. D. E. L.). (681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali (I. N. A. D. E. L.). Nella seduta precedente fu approvato l'articolo 15.

Pongo ora in votazione l'articolo 16 sul quale nessuno ha chiesto di parlare:

« Per gli iscritti che si trovino nella posizione di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo è dovuto sugli emolumenti effettivamente corrisposti ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

Segue l'articolo 17:

« L'I. N. A. D. E. L., con l'osservanza delle norme che saranno contenute nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, provvederà al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilità presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili, a partire dal 1º gennaio 1948, un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente articolo 15.

«L'I. N. A. D. E. L. terrà nel proprio bilancio gestione separata di tale fondo di garanzia.

« Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali r.

Vi è una proposta soppressiva di questo articolo formulata dal relatore onorevole Molinaroli.

MOLINAROLI, Relatore. La proposta è dettata da ragioni di ordine generale: per non estendere quello che è lo schema del provvedimento ad altre forme che in realtà sono nuove per cui l'aggiunta dello 0,12 per cento non dà sufficiente garanzia che l'Istituto possa assolverle. D'altra parte questa assistenza creditizia non so se rientri in quelli che sono i fini propri dell'Istituto. È vero che l'assistenza del credito agli impiegati può costituire una necessità che può essere regolarizzata diversamente; vi sono peraltro degli istituti che lo fanno ordinariamente e bene. D'altra parte mi sembra che estendendo, con una forma mutualistica come questa, il concetto che gli impiegati paghino il credito che ciascuno chiede per sè, si verrebbe a creare un contributo generale a carico di tutti affinchè possa essere erogato un prestito in caso di bisogno ad una parte di essi. È inoltre da considerare che il contributo a carico degli iscritti dovrebbe essere corrisposto per due anni di arretrati.

TURCHI. Mi sorprende la motivazione che l'onorevole relatore ha dato in appoggio al suo emendamento soppressivo. Egli dice che non ritiene fondato che tutti debbano pagare il contributo per consentire la concessione del quinto dello stipendio a coloro che ne hanno bisogno. Questo è il fondamento di ogni istituto assistenziale e previdenziale ed un tale contributo viene pagato anche dai dipendenti degli Enti locali, contributo che va a beneficio di tutti, poichè, in definitiva, serve per coloro che ne hanno bisogno.

Non è sicuro che, pagando il contributo, poi ci si varrà delle prestazioni che ne conseguono perchè se il dipendente non si ammala, evidentemente non ha il beneficio che l'istituto assicura ai malati. È il principio del rischio assicurativo.

Per quanto si riferisce a questa attività particolare, io ricordo che c'è una legge del 1908 che istituisce il « Fondo di garanzia per la cessione del quinto dello stipendio ai dipendenti statali » e che il successo di questa iniziativa è stato tale per cui un contributo molto modesto ha permesso di costituire un fondo che consente di compiere operazioni

assai vantaggiose per i dipendenti statali. Per i dipendenti dagli enti locali, a quantomi si dice, l'operazione della cessione del quinto esige una dispersione di denaro in misura notevole per il pagamento dei procuratori, dei mediatori, ecc., per cui le somme che rimangono agli impiegati si riducono al 60 per cento ed anche meno.

Stando così le cose, non mi pare sia da preoccuparsi di coloro che non avranno bisogno di questa forma previdenziale tanto più che le condizioni dei dipendenti degli enti locali sono tali che molti saranno costretti a ricorrere alla cessione del quinto. Se, invece, si sopprime questo articolo 17, sarà riconfermata, direi quasi, la condanna per i dipendenti degli enti locali che continueranno ad essere costretti a passare sotto le forche caudine della complicata e costosa procedura cui ho accennato prima nel corso della quale disperdono una metà della somma che po-trebbe essere da essi utilizzata in miglior modo. Io non mi aspettavo questa proposta e non ho studiato accuratamente un promemoria che mi è stato sottoposto relati-vamente a questo argomento. Da una rapidalettura, tuttavia, ho dedotto la notizia che per aver il quinto dello stipendio occorre, come ho già detto, lasciare in altre mani il 40 o il 50 per cento, mentre con il sistema stabilito dall'articolo 17, la spesa necessaria per entrare in possesso del quinto dello stipendio si ridurrebbe al 15-20 per cento.

Per queste ragioni sono contrario alla soppressione dell'articolo 17 ed invito gli onorevoli colleghi della Commissione a riflettere seriamente sull'importanza di esso ed a respingere la proposta soppressiva.

LUCIFREDI. Io mi dichiaro favorevole alla proposta di soppressione dell'articolo 17, sia per i motivi esposti dall'onorevole relatore sia per altre considerazioni.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Turchi, mi permetto fargli rilevare che è diversa la situazione per quel che si riferisce alle prestazioni previdenziali a cui l'istituto è tenuto in modo uniforme rispetto a tutti i suoi iscritti: intendo parlare dell'assistenza in caso di malattie od altri eventi fortuiti del genere per i quali è persettamente logico cheil contributo sia pagato da tutti: è diverso, dicevo, questo caso, dall'altro genere di prestazioni, quelle previste appunto dall'articolo 17, che sono connesse ad un bisogno specificatamente singolo, che può derivare sì da un evento dannoso di carattere indipendentedalla volontà del lavoratore, ma può anche derivare, viceversa, da ragioni del tutto sog-

gettive dipendenti dalla sua volontà o magari dalla sua incapacità o deliberata imprudenza.

Ora, per questa seconda categoria di prestazioni, sarebbe illecito imporre un contributo a tutti gli impiegati.

Indipendentemente dalle ragioni esposte dall'onorevole relatore, io vorrei mettere in evidenza come con questo articolo 17 si verrebbe ad attribuire all'Istituto una funzione che ha carattere i tipicamente assicurativo e che non rientra nei suoi normali compiti. Le funzioni assicurative sono esercitate da istituti privati sulla base della disposizione legislativa del 1923 che regola precisamente l'attività delle assicurazioni private. Orbene, non è possibile, con un articolo di questo genere, senza nessuna delle garanzie che sono connesse all'esercizio delle attività assicurative, capovolgere il sistema stabilito da quella legge del 1923 ed attribuire all'I. N. A. D. E. L. una funzione del tutto nuova, che potrà anche essere opportuna, ma che non è opportuno gli sia attribuita in questo modo: tutt'al più la attribuzione dovrà essere fatta con tutta una serie di disposizioni e di cautele che non possono assolutamente essere comprese nella presente legge in quanto ciò rappresenterebbe una modificazione al sistema legislativo vigente in materia assicurativa.

È per questo che, pur facendo miei i dubbi già da altri espressi sulla opportunità che all'I. N. A. D. E. L. siano date queste funzioni, ritengo, anche nella ipotesi che questi dubbi potessero essere superati, che non sia assolutamente possibile attribuire queste funzioni all'I. N. A. D. E. L. stesso con forma e garanzia così limitate.

TOZZI CONDIVI. Io pure sono favorevole alla soppressione. La presente legge ha lo scopo di rimediare alla situazione deficitaria dell'istituto, al fine di mettere in condizioni di funzionare l'I. N. A. D. E. L. per l'avvenire. Noi non dobbiamo, pertanto, estendere le attività e i compiti dell'Istituto, tanto più che non si tratta di disposizioni definitive, ma la materia dovrà essere ristudiata e risolta in maniera completa ed organica. In quella sede eventualmente potremo riprendere in esame anche le forme di previdenza previste da questo articolo 17.

PRESIDENTE. Passeremo, ora, alla votazione dell'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

TURCHI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Io sono contrario alla soppressione, pur prendendo atto che la vostra opposizione all'articolo 17 non è di principio. Voi, cioè, ne fate una questione di ubicazione,

una questione tecnica perchè ritenete che la materia non possa essere disciplinata da questa legge. Pertanto, venendo incontro alla vostra posizione, io formulerei una proposta: che il relatore si facesse promotore di una proposta di legge che, riprendendo il problema, gli desse una soluzione definitiva in modo da liberare i dipendenti dagli enti locali dagli oneri eccessivi cui devono sottostare per avere la cessione del quinto.

PRESIDENTE. Il relatore terrà certamente conto dell'invito.

Pongo in votazione la proposta soppressiva dell'articolo 17 presentata dall'onorevole relatore:

(È approvata).

Passiamo all'articolo 18, che è del seguente tenore:

- « È abrogato l'articolo 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733, che prevede la corresponsione del contributo a carico degli Enti per i posti vacanti.
- « Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 19 che dice:

« Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 20 giugno 1935, n. 1250, del regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1738, e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350 »

MOLINAROLI, Relatore. In una delle sedute precedenti era stata rilevata la opportunità, sulla quale io sono d'accordo, di precisare un termine entro il quale dovesse esser fatto il coordinamento. Quindi, proporrei di inserire nell'articolo l'inciso «entro tre mesi». In più, dal momento che la legge contiene una elencazione, io proporrei di completarla indicando, per evitare che possano sorgere equivoci, anche la legge 2 giugno 1930, n. 733, e il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418. In questo modo l'elencazione sarà completa, poichè io ho fatto una ricerca accurata e posso assicurare che non esistono altre leggi da includere nel testo unico demandato al ministro degli interni.

TOZZI CONDIVI. A mia volta proporrei di mutare la formulazione iniziale dell'arti-

colo in questo modo: « Su proposta del Ministro per gli interni, di concerto con il ministro del tesoro e gli altri ministri competenti, entro tre mesi.... ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ed accetto l'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. L'articolo, modificato con gli emendamenti aggiuntivi degli onorevoli Molinaroli e Tozzi Condivi, suonerebbe allora così:

« Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e gli altri ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, della legge 20 giugno 1935, n. 1250, del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738 e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350.

Procederemo alla votazione (dell'articolo per divisione. Pongo in votazione la prima parte:

« Su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro del tesoro ».

 $(\dot{E} \ approvata).$

Vi è adesso l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi che pongo in votazione:

« e gli altri ministri competenti;»

 $(\dot{E} \ approvato).$

Vi è, ora, l'emendamento dell'onorevole relatore che pongo in votazione:

« entro tre mesi »

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongó in votazione quindi la seconda parte:

« saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 ».

(È approvata).

Viene ora l'altro emendamento dell'onorevole relatore che pongo in votazione:

« della legge 2 giugno 1930, n. 733, del regio decreto 2 novembre 1933, n. 2418 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo:

« della legge 20 giugno 1935, n. 1250, del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738, e del decreto legislativo 31 ottobre 1946. n. 350 ».

 $(\dot{E} \ approvata).$

Pongo in votazione l'art. 19 nel suo complesso.

 $(\dot{E} \ approvato').$

Passiamo all'articolo 20:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione, che sostituirà anche quello previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350 5.

Lo pongo in votazione. (\vec{E} approvato).

Segue l'articolo 21:

« Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Lo pongo in votazione.

(E. approvato).

Procediamo, adesso, all'esame degli articoli accantonati nelle precedenti sedute. Vi è anzitutto l'articolo 5, così formulato:

« Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I. N. A. D. E. L. saranno stabiliti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ».

MOLINAROLI, Relatore. L'accantonamento di questo articolo fu dovuto, più che altro, ad una giusta curiosità espressa da qualche commissario al fine di conoscere quali fossero le disposizioni a cui si riferivano gli articoli 81 e 82, allo scopo di evitare che questo articolo fosse votato senza cognizione di causa.

. Ecco, quindi, cosa dice l'articolo 81 del regio decreto 30 settembre 1938: « Le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere, oltre tutte le voci che costitui-

scono il costo del ricovero, anche le spese riferentisi alle indagini e alle cure necessarie ». Inoltre l'articolo 82 dello stesso regio decreto del 1938 dice: « Per i ricoverati in corsia comune, a carico di Enti mutualistici ed assicurativi, l'amministrazione può stipulare apposita convenzione con detti enti, stabilendo, oltre la retta di ricovero non superiore a quella indicata dall'articolo 81, un compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi in conformità delle norme che il Ministro per l'interno emanerà, inteso il Ministro per le corporazioni, e che dovrà essere devoluto dall'amministrazione ospitaliera ai sanitari curanti ».

LONGHENA. Desidero fare osservare che quelle disposizioni sono andate ormai in disuso. Inoltre, quelle norme alle quali può richiamarsi l'I. N. A. D. E. L. impediscono spesso le convenzioni con gli ospedali poichè i medici non si attengono più alle norme testè lette, e gli ospedali sono costretti a stabilire dei compensi – per i medici, per il costo delle radiografie e di certe medicine – tali che assorbirebbero di per sè le rette stabilite.

Quindi si tratta di disposizioni le quali, anche se richiamate in vigore, sarebbero inoperanti e di impaccio.

Si potrebbero inserire, in luogo delle parole « in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 ecc. » le parole « secondo la varietà delle convenzioni ». Eviteremmo così uno sfasamento che è pericolosissimo perchè porta continuamente a delle discussioni e spesso quasi a delle liti.

RIVA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Longhena poichè quelle disposizioni sono sorpassate dai tempi. Perciò, ritengo che sarebbe più semplice dire « in conformità delle varie convenzioni ».

MOLINAROLI, Relatore Le osservazioni fatte dagli onorevoli Longhena e Riva hanno il loro valore. Peraltro a me sembra che, pur essendo vero, in certo modo, che queste norme richiamate sono superate, non è detto tuttavia che esse debbano o possano essere negative o d'intralcio, in quanto ci si richiama alla possibilità di convenzione, poichè l'I. N. A D. E. L., rispetto agli ospedali, stabilisce una situazione di reciprocità. Di fatto l'Istituto conviene con i singoli ospedali e vi è una nota di ospedali convenzionati: le convenzioni, in tal modo sono coordinate e non mi pare che possano sorgere contrasti.

D'altra parte all'ammalato non ne viene alcun danno perchè in realtà l'Istituto può svolgere la sua assistenza in modo diretto e indiretto. Con gli ospedali convenzionati, infatti, l'ammalato non paga niente ed è soltanto l'Istituto che entra in rapporto con l'ospedale convenzionato. Così, per i medici, vi sono due forme: o l'ammalato ha il suo medico di fiducia e poi presenterà la nota relativa sulla quale l'Istituto, magari non sempre, fa delle riduzioni, oppure egli si rivolge ad un medico convenzionato ed ha un'assistenza completa a carico dell'Istituto stesso.

LONGHENA. Quel richiamo alla legge del 1938 non credo che riguardi proprio l'I. Ñ. A. D. E. L...

MOLINAROLI, Relatore. È generico.

LONGHENA.... ma credo che riguardi tutti gli Enti. Allora si ha questa strana cosa: che si può arrivare a convenzioni che non tengano più conto di quelle norme e si può arrivare anche a degli accordi non convenzionati che comportano una infinità di questioni. La legge del 1938 riguarda soprattutto l'1. N. A. M. e i lavoratori della terra.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il regio decreto qui richiamato riguarda l'ordinamento degli ospedali ed è intestato: « norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali ».

LONGHENA. È il regio decreto Patrignani?

MOLINAROLI, Relatore. Sì, che riguarda tutto l'ordinamento degli ospedali.

LONGHENA. Io sono di avviso che le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli enti locali assistiti dall'I. N. A. D. E. L. non possano essere stabiliti genericamente in base al decreto 1631, ma devono essere indicate anche delle cifre esatte. Altrimenti è perfettamente inutile richiamare quelle disposizioni che a loro volta tali cifre non contengono e che sono state modificate notevolmente.

MOLINAROLI, Relatore. Il richiamo non è generico e nemmeno superfluo, ma ha uno scopo ben chiaro e molto utile. Noi intendiamo dire che per assistenza completa non si intende solo la spesa della pura retta, ma s'intendono anche le spese riferentisi alle visite preliminari, le cure necessarie, ecc., appunto come è indicato nell'articolo richiamato.

PRESIDENTE. Non essendo stato presentato alcun emendamento formale, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo ministeriale.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 7, che pure era stato accantonato. Esso dice:

« Contro i provvedimenti dell' I. N. A. D. E. L. concernenti la concessione delle pre-

stazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nei 90 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso ».

Su di esso sono stati presentati parecchi emendamenti che possono essere raggruppati in tre categorie: 1º) gli emendamenti dell'onorevole Numeroso, che tendono a ridurre il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve decidere sul ricorso a 30 giorni, e dell'onorevole Molinaroli, relatore che riduce lo stesso termine a 60 giorni; 2º) gli emendamenti degli onorevoli Tozzi Condivi e Quintieri che vorrebbero aggiungere: « la mancata risposta implica accettazione del ricorso » e dell'onorevole Russo Carlo di tenore perfettamente contrario: «la mancata risposta implica la reiezione del ricorso »; 3°) l'emendamento dell'onorevole Numeroso che tende a sostituire alle parole « al consiglio di amministrazione » le parole « alla giunta esecutiva».

NUMEROSO. Il motivo del mio primo emendamento è evidente: io desidero sia ridotto il termine a 30 giorni per la necessità di rendere più rapida la decisione nell'interesse degli assistiti.

Quanto all'emendamento che tende a sostituire la giunta esecutiva al consiglio di amministrazione, rilevo che anch'esso è stato presentato per facilitare la rapidità della decisione. Infatti, il consiglio di amministrazione si riunisce solo di tanto in tanto mentre la giunta esecutiva, prevista dal decreto 5 giugno 1948, n. 27, si mantiene più a stretto contatto con l'Istituto ed ha maggiori possibilità di sbrigare le pratiche sollecitamente.

MOLINAROLI, Relatore. Io ho proposto la riduzione del termine a 60 giorni appunto perchè il consiglio d'amministrazione, riunendosi ogni due mesi, può essere in grado di espletare i ricorsi in tale periodo. Quanto all'emendamento dell'onorevole Numeroso che tende ad investire della decisione sui ricorsi la giunta, a me pare superfluo. Infatti, è evidente che il consiglio di amministrazione potrà demandare una parte del lavoro alla giunta stessa senza che vi sia necessità di fargliene carico specifico in questa legge. Il consiglio di amministrazione potrà anche riunirsi più spesso o prima della data normale per i casi più urgenti di sua iniziativa.

Insomma, io ritengo che valga la pena lasciare un certo margine discrezionale agli organi direttivi dell'I. N. A. D. E. L.

LONGHENA. Per me si tratta di una disposizione puramente platonica in quanto non è possibile che una decisione della direzione provinciale sia corretta al centro se non si tratta di un errore materiale. In genere le direzioni locali operano secondo le direttive restrittive della direzione centrale ed è naturale che questa, che impartisce le disposizioni tendenti a fare economia, non si attenga agli stessi criteri in sede di esame dei ricorsi. State certi, onorevoli colleghi, che i ricorsi si risolveranno, nella quasi totalità dei casi, in un inutile scambio di carte e che l'assistito avrà sempre torto. Quindi, noi stiamo discutendo di cose puramente platoniche.

QUINTIERI. È appunto per evitare che questa disposizione assuma il carattere di una disposizione platonica che io ho presentato il mio emendamento secondo il quale, « la mancata decisione entro il termine prescritto dovrà considerarsi come accettazione del ricorso ».

LUCIFREDI. Io mi rimetto a quella che sarà la volontà prevalente della Commissione per quanto riguarda il termine. Devo invece dichiarare la mia decisa avversione contro la proposta per effetto della quale si debba ritenere che la mancata decisione nel termine equivalga ad accoglimento del ricorso. Tale mia avversione è basata su due distinte considerazioni: una di carattere generale e una di carattere specifico.

Considerazione di carattere generale: non esiste in tutto il nostro sistema di giustizia amministrativa un solo caso in cui il silenzio mantenuto dalla amministrazione su un ricorso equivalga all'accoglimento di esso. C'è anzi una disposizione generale, che tutti ben conoscete, nel testo unico della legge comunale e provinciale che dice che il mancato accoglimento nel termine significa reiezione. È un principio generale determinato da ragioni evidenti: il silenzio dell'amministrazione non può essere interpretato come accoglimento di una qualsiasi pretesa di un privato nel confronto della amministrazione stessa.

Considerazione specifica: teniamo presenti onorevoli colleghi, le conseguenze che ne deriverebbero. Quando si sapesse che il silenzio mantenuto su di un ricorso significa accoglimento, chiunque, in qualunque circostanza gli venisse negata l'assistenza, farebbe immancabilmente ricorso, anche senza la più piccola parvenza di fondamento, nella speranza che una banale omissione o dimenticanza da parte dell'amministrazione determinasse l'esito positivo del ricorso. Pensate

alla mole di ricorsi che verrebbero a confluire sul tavolo del consiglio di amministrazione! Si arriverebbe al risultato, non precisamente desiderato da questa Commissione, che il consiglio di amministrazione farebbe stampare un modulo concepito in termini negativi «visto il ricorso... ritenuto che esso è infondato...respinge...», ecc. In altre parole otterremmo effetto controproducente a danno esclusivamente degli assistiti.

Il nostro scopo, evidentemente non è questo: noi vogliamo che i ricorsi siano esaminati con serenità ed obiettività. Prego pertanto gli onorevoli colleghi che hanno presentato, pur con lodevolissimi intenti, questa proposta, di considerare le conseguenze, certamente non vantaggiose per gli assicurati, che da questa proposta potrebbero derivare.

TOZZI CONDIVI. L'onorevole Lucifredi parte da un concetto diverso dal nostro. La ragione che ci ha determinato a presentare il nostro emendamento è appunto di evitare che passino i mesi senza che il Consiglio risponda al ricorso e senza che esso comunichi, per il rigetto, alcuna motivazione. Ora dobbiamo tener conto che di questo consiglio di amministrazione fanno parte anche i rappresentanti degli assicurati i quali sono interessati a tutelare gli interessi di tutti.

Quindi mantengo il mio emendamento e prego la Commissione di accoglierlo.

MOLINAROLI, Relatore. L'esposizione fatta dall'onorevole Lucifredi mi pare che chiarisca sufficientemente la delicatezza dell'argomento e i pericoli che si possono correre.

Io ritengo che ci si trovi davanti ad una amministrazione che si deve ritenere seria e che non credo possa fare una speculazione indegna e neppure agire con leggerezza tale da indurre a supporre che essa, per partito preso, non abbia altro da fare che dire di no. Se si parte da questo concetto di sfiducia, qualunque provvedimento non arriva mai alla conclusione. D'altra parte, impostare dei concetti generali di ordine amministrativo in contrasto con quella che è la prassi attuale, mi sembra che potrebbe essere eccessivo. E non sono a mia conoscenza delle ragioni di fatto da cui risulti che il consiglio di amministrazione agisca o abbia agito in una forma tale che possa ingenerare delle preoccupazioni in questo senso. Inoltre, nel consiglio di amministrazione vi è una rappresentanza diretta degli aventi causa la quale dà il maggiore affidamento.

Io riterrei di restringere fin dove è possibile i termini in un limite che sia più ragionevole. Però, non toglierei la competenza al consiglio di amministrazione mettendo al suo posto la giunta. Non si può impostare la cosa dicendo: i ricorsi sono decisi dalla giunta, come se il consiglio non fosse degno e non fosse capace di farlo! La giunta potrà avere una delega generica, ma i ricorsi, che sono effettivamente la materia in cui si manifesta al massimo la competenza amministrativa, non devono essere riservati alla giunta che è un organo esecutivo del consiglio.

RUSSO CARLO. Do ragione dell'emendamento che ho presentato. Poichè il provvedimento del consiglio di amministrazione è definitivo, contro di esso è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. Se entro il termine di tre mesi il ricorso non viene deciso si intende che debba essere respinto e si dà il vantaggio all'assicurato di poter ricorrere al Consiglio di Stato eliminando l'inconveniente, che si manifesta oggi per cui non si arriva mai ad alcuna decisione, lasciando l'assicurato nella incertezza. La sanzione nei confronti dell'Istituto è questa. Se, nel decorso del tempo, la giunta ha tracciato la relazione del ricorso, indubbiamente sarà molto più facile per l'assicurato motivare il suo ricorso in sede di Consiglio di Stato. Per un domani, al fine di ovviare a questo inconveniente, credo che si potrebbe stabilire il principio di arrivare ad un decentramento in modo che le decisioni possano essere emanate secondo la tesi già sostenuta dall'onorevole Amadeo. Desidererei che in un ordine del giorno si esprimesse appunto il voto che le decisioni sui ricorsi siano decentrate.

TURCHI. Vorrei sapere come è disciplinata attualmente questa materia e quali inconvenienti produce oggi; cioè questa norma è innovativa o ripete la situazione attuale?

MOLINAROLI, Relatore. È un andamento normale già in corso che non dà luogo alla preoccupazione che vi sia la – diciamo così – sadica tendenza di disprezzare qualunque ricorso comunque impostato.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 7 per divisione. Pongo in votazione la prima parte:

« Contro i provvedimenti dell' I. N. A. D. E. L. concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi ».

 $(\dot{E} \ approvata).$

Viene ora l'emendameto Numeroso che intende sostituire alle parole « al consiglio di amministrazione che decide in via defini-

tiva » le altre « alla giunta esecutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27 ». Lo pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pongo in votazione la dizione:

« al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva ».

 $(\dot{E} \ approvata).$

Votiamo ora, prima degli emendamenti sul numero dei giorni entro cui si deve decidere sul ricorso, gli emendamenti relativi al silenzio del consiglio.

Infatti una eventuale riduzione di termine è connessa con l'emendamento capovolgitore dei principî ordinarî, proposto dall'onorevole Tozzi Condivi. Perciò pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi a cui aderisce l'onorevole Quintieri:

« La mancata decisione in tale termine significa accettazione del ricorso ».

(È approvato).

Vi è adesso l'emendamento dell'onorevole Numeroso tendente a sostituire ai 90 giorni, 30 giorni. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Viene quindi l'emendamento del relatore, onorevole Molinaroli, tendente a sostituire ai 90 giorni, 60 giorni. Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso:

Contro i provvedimenti dell'I.N.A.D.E.L. concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine significa accettazione del ricorso.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 10, il cui esame era stato pure sospeso.

« Per le cessazioni dal servizio posteriori al 1 gennaio 1948, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati».

NUMEROSO. Desidero fare osservare che, prima, questi minimi erano rispettivamente di lire 500 e di lire 1000. A me sembra che

· l'aumento previsto dall'articolo 10 debba essere ancora aumentato in relazione al costo della vita attuale. Proporrei perciò di elevare il minimo dell'indennità premio fissato in lire 6.000 e 8.000, rispettivamente a lire 15.000 e lire 30.000.

MOLINAROLI, Relatore. Ricordo che l'accantonamento dell'articolò 10 era stato deciso per l'eventualità di modificare la data. Alla proposta Numeroso, quindi, confesso di non essere preparato a rispondere. Tuttavia, in linea di massima, faccio notare che questo disegno di legge è basato su dei precisi presupposti finanziari che, evidentemente, non si possono mutare a tamburo battente con la semplice modifica delle cifre. Ad esame compiuto, io potrei anche essere d'accordo, ma per il momento non posso pronunciarmi. Prego pertanto i colleghi di rendersi conto di questa mia posizione e di tener presente che aumentare di oltre il doppio i minimi della indennità premio di servizio potrebbe compromettere non solo l'utilità della legge, ma addirittura la situazione dell'Istituto che deve già far fronte ad oneri gravosi.

Per questo io non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Numeroso, almeno in questo momento ed in questa sede.

NUMEROSO. Io mantengo il mio emendamento.

TURCHI. Chiedo al relatore se sia in possesso del bilancio dell'Istituto, il cui esame potrebbe consentirci di verificare l'incidenza della proposta Numeroso sulle possibilità dell'Istituto stesso.

MOLINAROLI, Relatore. Neppure alla richiesta dell'onorevole Turchi posso rispondere con dati di fatto. Infatti, per fornire gli elementi richiesti, dovrei avere anche le note delle indennità premi di servizio degli anni 1948 e 1949. Mi permetto tuttavia di insistere sulle considerazioni già fatte, nel senso che gli oneri già gravanti sull'Istituto incidono notevolmente su quelle che potranno essere le sue possibilità di assistenza future. Se noi aggiungiamo altri oneri, di qualunque natura, essi sconvolgeranno ancor più gravemente la situazione dell'I. N. A. D. E. L.

TURCHI. Io accetto lo spirito dell'emendamento Numeroso ma, non avendo il relatore potuto rispondere alle mie richieste di informazioni che mi paiono fondamentali e non essendo noi in grado di giudicare l'incidenza sul bilancio dell'Istituto della proposta stessa, noi proponiamo una sospensiva nell'approvazione dell'articolo in attesa di essere documentati. Se la nostra proposta non sara accolta, saremo costretti ad astenerci. Infatti

non voteremo contro perchè l'emendamento risponde ai nostri principî di massima, ma nemmeno possiamo approvare un emendamento senza valutare la sua portata che potrebbe essere tale da mettere in serie difficoltà l'Istituto. Ripeto quindi che la mia 'è una proposta formale di sospensiva.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Turchi, che la sospensiva non può essere chiesta su un emendamento. Lei può, se crede, chiedere il rinvio della discussione su questo la Commissione decide.

TOZZI CONDIVI. Nella situazione attuale noi non possiamo accettare ne la proposta Numeroso ne la proposta sospensiva dell'onorevole Turchi. Questa legge, infatti, ha un carattere puramente provvisorio e dovrà essere seguita, speriamo a breve scadenza, da una legge di carattere definitivo. Quindi io mi limiterei ad integrare la relazione finale con l'esprimere il proposito di aumentare queste indennità, appunto in sede di legislazione definitiva sull'I. N. A. D. E. L., senza decidere ora.

NUMEROSO. Di fronte alle dichiarazioni unanimi dei colleghi della maggioranza e alla dichiarazione dell'opposizione che si asterrà dal votare il mio emendamento, io lo ritiro.

TURCHI. Dopo i chiarimenti del Presidente, rinuncio a chiedere il rinvio.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'articolo 10 nella sua formulazione attuale.

(È approvato).

MOLINAROLI, Relatore. Prendendo lo spunto dalla proposta Numeroso, penso che potremmo fare a questo articolo 10 una aggiunta analoga a quella che abbiamo fatto all'articolo 13 nel senso di dare autorizzazione al consiglio amministrativo di rivedere la misura della indennità premio di servizio quando le condizioni del bilancio lo consentano.

TURCHI. Io accetto la proposta del relatore a condizione che il consiglio d'amministrazione possa deliberare per aumentare e non per diminuire i minimi di tali indennità.

NUMEROSO. Mi dichiaro anch'io d'accordo con l'onorevole Molinaroli nel senso indicato dall'onorevole Turchi. L'emendamento aggiuntivo, pertanto, potrebbe essere concepito nei seguenti termini: « Gli eventuali aumenti della indennità premio di servizio possono essere deliberati dal consiglio d'amministrazione ».

TOZZI CONDIVI. Gli onorevoli colleghi sanno che la situazione dell'I. N. A. D. E. L. non è florida e che i vecchi consigli d'ammini-

strazione hanno compiuto il passo più lungo della gamba, così da costringerci a por mano a questa legge appunto per sanare la situazione finanziaria dell'Istituto. Per questa considerazione, io sarei d'avviso di aggiungere all'emendamento una formula limitativa in modo da mettere il consiglio d'amministrazione all'erta circa gli aumenti da decidere. Direi cioè: « Nei limiti consentiti dal bilancio dell'Istituto, eventuali aumenti dell'indennità premio di servizio possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione ».

TURCHI. Mi associo alla proposta Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10 che risulta così formulato:

« Nei limiti consentiti dal bilancio dell'Istituto, eventuali aumenti dell'indennità premio di servizio possono essere deliberati dal consiglio d'amministrazione ».

(È approvato).

Un altro articolo da esaminare è l'articolo 12:

«Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.

«I minimi degli assegni sono elevati a lire 8.000 annue per gli iscritti, a lire 6.000 per le vedove con prole, a lire 5.000 per le vedove senza prole e per gruppo di orfani di ambo i genitori ».

A questo articolo abbiamo un emendamento proposto dal relatore, del seguente tenore: invece di « per gruppo di orfani di ambo i genitori » sostituire: « per gli orfani di ambo i genitori ».

MOLINAROLI, Relatore. Dicendo « per gruppo di orfani » potrebbe sorgere il dubbio, almeno nell'attuazione pratica, burocratica, che quando si tratta di uno solo non sia gruppo e non possa avere niente. Il mio emendamento ha questo significato: anche quando si tratta di uno solo. Dire « gruppo » vuol dire più di uno. Ecco perché desidero chiarire.

TURCHI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la parte dell'articolo fin dove poi si dovrà inserire l'emendamento, cioè:

«Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli

ultimi 12 mesi, per ogni anno di servizio prestato.

I minimi degli assegni sono elevati a lire 8.000 annue per gli iscritti, a lire 6.000 per le vedove con prole. a lire 5.000 per le vedove senza prole ».

 $(\dot{E} \ approvata).$

Qui abbiamo l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore: « e per gli orfani di ambo i genitori ». \cap

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 13:

- « Ai titolari di assegni vitalizi diretti è concessa una indennità di contingenza di lire 18 mila annue. Tale indennità è ridotta a lire 12 mila annue per gli assegni vitalizi indiretti.
- « Per gli assegni vitalizi liquidati con le modalità di cui al precedente asticolo 12 l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9.600 per quelli di riversibilità.
- « La misura dell'indennità di contingenza può essere modificata con deliberazione del consiglio d'amministrazione, approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello per il tesoro ».

A questo articolo abbiamo due emendamenti proposti dal relatore. Il primo: alla prima riga «ai titolari di assegni. vitalizi diretti » aggiungere: «liquidati prima del 1º gennaio 1948 » ed al terzo comma: sopprimere l'ultima parte, cioè dove si dice: «approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello per il tesoro ».

MOLINAROLI, Relatore. La prima modifica è necessaria perchè questa legge sta andando in vigore dopo due anni ed è quindi bene che si parli dei titolari di cui all'articolo 1.

Quanto alla seconda modifica, io non vedo perchè debba esser sancita la necessità del concerto dei due ministeri.

Il consiglio di amministrazione ha nelle sue competenze, quella di amministrare; il Ministero dell'interno è già il tutore naturale dell'istituto. Io toglierei questa menzione e credo che non rechi danno a nessuno.

NUMEROSO. Sono d'accordo sugli emendamenti proposti dall'onorevole relatore. Ne vorrei poi proporre anch'io uno, nel senso di cambiare la parola « modificata », di cui al secondo comma, con quelle « aumentata nei limiti del bilancio ».

TURCHI. Concordo.

MOLINAROLI, Relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò in votazione l'articolo per divisione.

Pongo in votazione le parole:

« Ai titolari di assegni vitalizi diretti ». (Sono approvate).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo:

« liquidati prima del 1º gennaio 1948 ». (\dot{E} approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma ed il secondo comma:

- « è concessa una indennità di contingenza in lire 18.000 annue. Tale indennità è ridotta a lire 12 mila annue per gli assegni vitalizi indiretti.
- « Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalità di cui al precedente articolo 12 l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti in lire 9.600 per quelli di riversibilità ».

 $(Sono\ approvati).$

Passiamo al terzo comma, fino alla parte di cui si propone la soppressione:

« La misura dell'indennità di contingenza può essere aumentata, nei limiti del bilancio, con deliberazione del consiglio d'amministrazione ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore dell'ultima partè dell'ultimo cómma « approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello per il Tesoro ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(\dot{E} approvato).

Terminato così l'esame degli articoli, avverto che il disegno di l'egge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Prego la Commissione di autorizzare la Presidenza al coordinamento finale. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (820).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù ».

Invito l'onorevole Russo Carlo, relatore, ad esporre la sua relazione.

RUSSO CARLO, Relatore. Il disegno di legge n. 820, approvato dalla prima Commissione del Senato in sede legislativa nella seduta del 13 ottobre 1949, prevede la concessione di un contributo di 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventù.

Questa istituzione era sorta già nel periodo antecedente alla guerra ed ha avuto un notevole sviluppo specialmente nei paesi dell'Europa occidentale ed anglosassone. Basta osservare che nel 1938 aveva già uno sviluppo considerevole. Dopo la guerra ha ripreso ed anche in Italia si è costituita l'Associazione in parola, proprio nel giugno del 1945. L'Associazione è stata eretta in ente morale al 1º giugno 1948.

Tutte queste Associazioni nazionali fanno parte di una Associazione internazionale che è stata recentemente ammessa nella Organizzazione delle Nazioni Unite, facendo parte dell'U. N. E. S. C. O.

Scopo dell'Associazione è quello di permettere, anche su un piano internazionale, il movimento turistico e scambi culturali fra i diversi paesi, scopo che merita di essere considerato e se noi notiamo gli sviluppi che ha avuto questa organizzazione anche in Italia non possiamo che compiacerci con l'Associazione stessa. Basta considerare che esiste un albergo a Bardonecchia realizzato anche mediante donazioni di privati che hanno permesso di dargli uno sviluppo considerevole.

Faccio anche presente che, nella conferenza che si è svolta recentemente, è statoconcordato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a svilupparemaggiormente questa organizzazione. Un voto analogo è stato anche approvato nella Conferenza interparlamentare tenuta in settembre ad Anversa.

Per queste ragioni ritengo che il disegno di legge possa essere approvato come lo è stato unanimemente dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART 1.

« Per le spese relative alla sistemazione egestione di alloggi alberghieri, a cura della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. (A.I.G.), ed alla organizzazione della stessa, è autorizzato un contributo di lire 3 milioni da iscrivere, per lire 2 milioni, nel bilancio del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1 milione, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il IX provvedimento di variazione/al bilancio per l'esercizio 1948-49 ».

TURCHI. Vi è un errore di stampa all'inizio del 4º rigo, cioé alla sigla (A. I. G.) che dovrebbe essere (A. I. A. G.).

PRESIDENTE. È giusto. Sarà corretto in sede di coordinamento.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 1 testé letto con la correzione della sigla.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(\dot{E} approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato. a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Entilocali (I. N. A. D. E. L.) (681).

Concessione di un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. (820).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Entilocali (I. N. A. D. E. L.) » (681).

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù » (820)

 $(La\ Commissione\ approva).$

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Barbieri, Basso, Bertinelli, Carpano Maglioli, Corbi, Corona Achille, Delli Castelli Filomena, Donatini, Fabriani, Laconi, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tozzi Condivi, Turchi,

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI